

# Rödl & Partner

## TESTO UNICO FER



Avv. Rosa Ciamillo, Senior Associate

Avv. Luigi Maria Pepe, Associate

Webinar 5 febbraio 2025



# TESTO UNICO FER

Il Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 ha approvato **Decreto Legislativo n. 190/2024** (in Gazz. Uff. 12 dicembre 2024, n. 291) – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

segue l'attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

entrata in vigore: **30 dicembre 2024.**



## Art. 26 Legge 5 agosto 2022, n. 118

Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili:

*"[...] Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese [...]"*



# CONTESTO NORMATIVO EUROPEO



- Le nuove disposizioni mirano ad allineare il sistema normativo nazionale agli obiettivi delineati nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)** e nella **Direttiva RED III (Direttiva UE 2023/2413)**, entrambi orientati a una rapida transizione verso un modello energetico sostenibile.

- La produzione e il consumo di energia sono **responsabili** – secondo le stime della Commissione europea – **di oltre il 75% delle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione europea.**

- **Accelerare la diffusione degli impianti di energia rinnovabile è un elemento essenziale** per conseguire l'obiettivo vincolante di **riduzione** di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, fissato nella c.d. legge europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119).



# CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE

- **Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- **Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- **Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- **E ancora... Decreti Semplificazioni, D.L. Agricoltura, Decreto Aree Idonee**

# TU FER: OBIETTIVI DICHIARATI

- ❖ **ricognizione e riordino** della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari;
- ❖ **coordinamento**, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea;
- ❖ **assicurare** l'unicità, la contestualità, la completezza, **la chiarezza e la semplicità** della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;
- ❖ **semplificazione dei procedimenti amministrativi**;
- ❖ **aggiornamento delle procedure**, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
- ❖ **adeguamento** dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.



# TU FER: OBIETTIVI RAGGIUNTI?

Alcuni punti di **criticità**:

- ❖ anche nei regimi più semplici (attività libera e PAS) sono numerosissime e non sempre facilmente individuabili le **eccezioni** che fanno saltare al **regime più complesso**;
- ❖ La necessità di adeguamento da parte delle regioni e degli enti locali potrebbero stabilire **regole** particolari e **differenti**, nonché in ritardo, creando un quadro regolatorio disomogeneo;
- ❖ non tutte le norme in materia sono state abrogate. Ad esempio, resta il riferimento alle cosiddette "Aree idonee" e il Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (D.L. Agricoltura);
- ❖ il legislatore ha **perso l'occasione** di **introdurre** una chiara **definizione** di impianto Agrivoltaico, evidenziandone le differenze rispetto all'impianto solare;
- ❖ per alcuni progetti, il procedimento amministrativo sembra essere diventato **più complesso** e **oneroso**.



# ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

- ❖ il **Testo Unico** definisce i **regimi amministrativi** per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;
- ❖ assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, **la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio;
- ❖ in sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, **anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza** previste per gli interventi di cui agli allegati A e B.

- ❖ le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di **centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore**. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente;



# ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

➤ Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati **di pubblica utilità, indifferibili e urgenti** e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. Agricoltura;

➤ I regimi amministrativi di cui al Decreto si informano ai principi di **celerità, omogeneità** della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi **del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione** nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio.

➤ Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**

# ART. 4 - DEFINIZIONI

a) «**realizzazione degli interventi**» non solo costruzione dell'impianto singolarmente inteso quanto piuttosto costruzione e “*esercizio*” dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Rientrano, poi, non solo i casi di realizzazione di nuovi impianti, ma anche i casi di interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale di impianti;

«**soggetto proponente**» il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone della superficie ovvero della risorsa necessarie per gli impianti da fonti rinnovabili e di accumulo;

a) «**amministrazione procedente**» il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica

a) «**piattaforma SUER**» la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;



# ART. 5 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODELLI UNICI

- ❖ Le **istanze di autorizzazione** degli interventi sono effettuate tramite **l'utilizzo di modelli unici**, che verranno sviluppati nell'ambito dell'operatività della piattaforma unica digitale **SUER**, attesi entro aprile 2025;
- ❖ Nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.



# ART. 6 - REGIMI AMMINISTRATIVI

- ❖ Il Testo Unico FER prevede tre regimi amministrativi:
  - a) **attività libera;**
  - b) **procedura abilitativa semplificata;**
  - c) **autorizzazione unica.**

**La DILA è stata abrogata**

Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva **l'eventuale cumulo** tra le differenti istanze presentate, **dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.**



# ART. 7 - ATTIVITÀ LIBERA

- ❖ **Comma 1 art. 7:** Interventi di cui Allegato A > Edilizia libera;
- ❖ **Comma 2 art. 7** Interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o su aree naturali protette o all'interno di siti della rete Natura 2000 > PAS;
- ❖ **Comma 4 art. 7:** qualora gli interventi elencati in allegato A insistano su aree o su immobili di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo la realizzazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico;
- ❖ **Comma 6 art. 7:** nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione paesaggistica non occorre qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;
- ❖ **Comma 7 art. 7:** Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurati;
- ❖ **Comma 8 art. 7:** Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica la PAS. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

## Sezione I – interventi di realizzazione


- ❖ impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
- ❖ impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
  - 1) **inferiore a 12 MW**, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
  - 2) **fino a 1 MW**, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- ❖ impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- ❖ impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
  - 1) **inferiore a 10 MW**, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
  - 2) **fino a 1 MW**, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- ❖ impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- ❖ impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW
- ❖ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

## Sezione II – interventi su impianti esistenti

❖ modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:

- 1) **nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante;
- 2) **nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze**, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;

- 3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- 4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica.



## Sezione II – interventi su impianti esistenti

- ❖ la **disponibilità delle superfici** necessarie all'installazione dell'impianto è prevista come **presupposto per la PAS**. È possibile procedere tramite **esproprio** per la realizzazione delle opere connesse;
- ❖ alle **regioni e province autonome di Trento e Bolzano** è stata riconosciuta la possibilità di disciplinare il cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti della medesima tipologia e contesto territoriale per cui anziché applicare la PAS si applica la AU;
- ❖ nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi;
- ❖ Termine perentorio per annullamento in autotutela ridotto a **6 mesi**;
- ❖ introduzione di **misure di compensazioni territoriali** al comune interessato dall'installazione dell'impianto **non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi** per gli impianti autorizzabili in PAS di potenza superiore a 1 MW. La **stessa previsione**, ma senza indicazione delle percentuali, è stata recepita per **l'Autorizzazione Unica**, all'art. 9 comma 10 lett.d);
- ❖ il termine per la **sospensione del progetto** da parte del Comune passa da 10 a 30 giorni in presenza di motivazioni puntuali, il relativo termine per presentare le integrazioni documentali o approfondimenti da parte del soggetto proponente passa da 15 giorni a 30;
- ❖ la **PAS decade se entro un anno dal perfezionamento non sono stati avviati i lavori** e se entro 3 anni, dall'avvio della realizzazione, non vengono conclusi. Nel caso in cui, scaduti questi termini, una parte dell'intervento non viene ultimata è necessario richiedere una nuova PAS.

## Sezione I - Interventi di nuova costruzione

- ❖ impianti solari fotovoltaici, di **potenza inferiore a 10 MW**, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
- ❖ impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, **di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;**
- ❖ **impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW** i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- ❖ impianti solari fotovoltaici di potenza pari a **5 MW e fino a 15 MW** installati a terra ubicati nelle zone e **nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- ❖ impianti fotovoltaici di **potenza inferiore a 10 MW** collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua;
- ❖ impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, **di potenza fino a 1 MW**
- ❖ impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali anche non più operativi/in corso di dismissione/all'interno di aree di cava per i quali la realizzazione dell'impianto non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati.

## Sezione II - Interventi su impianti esistenti

- ❖ **modifiche**, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;
- ❖ **realizzazione** delle **opere connesse** e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.


Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un **incremento di potenza** di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo **non può superare le soglie** stabilite negli allegati II,II-bis, e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.



# AUTORIZZAZIONE UNICA

Il regime dell'**Autorizzazione Unica (AU)**, disciplinato **dall'articolo 9 del Testo Unico FER**, si applica agli interventi più complessi e significativi sotto il profilo tecnico, ambientale e territoriale. Questa procedura è pensata per garantire una valutazione approfondita e coordinata, coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate.

Il procedimento prevede l'indizione di una conferenza di servizi, che deve concludersi entro un termine massimo di 420 giorni per i progetti più complessi, comprensivi di VIA e verifica di assoggettabilità. Per interventi non sottoposti a valutazione ambientale, il termine si riduce a 175 giorni, favorendo una maggiore rapidità.



Secondo l'**Allegato C** del **Testo Unico FER**, gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica (AU) sono distinti a seconda che la competenza ricada a livello regionale o nazionale.

## AU di competenza regionale:

- 1 ❖ gli impianti di potenza nominale fino a 300 MW localizzati su terraferma;
- 2 le modifiche a impianti esistenti che comportino aumenti significativi della potenza o altre variazioni sostanziali, sempre entro la soglia dei 300 MW;
- 3 i progetti di repowering o revamping che richiedono nuove valutazioni di impatto ambientale (VIA);
- 4 impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- 5 impianti di accumulo elettrochimico che non si trovano in aree all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura o di cave, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;
- 6 impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 8 agosto 1994, n. 507.

È previsto che le **Regioni** possano discrezionalmente, in caso di **VIA regionale**, attivare il procedimento di **PAUR** di cui all'art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la facoltà di prevedere un procedimento unico il cui provvedimento finale di Autorizzazione Unica ricomprenderà anche il provvedimento di VIA. In ogni caso (ossia anche nel caso non sia esperito il procedimento di PAUR), il procedimento di Autorizzazione Unica ricomprenderà ora anche l'eventuale provvedimento di Screening VIA.



# COMPETENZA NAZIONALE

Sono, invece, interventi di **competenza nazionale**:

- ❖ gli impianti di **potenza superiore a 300 MW**;
- ❖ **impianti di accumulo elettrochimico** che non si trovano in aree all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura o di cave, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
- ❖ **impianti di accumulo elettrochimico** connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- ❖ gli **impianti offshore**, indipendentemente dalla potenza nominale;
- ❖ **modifiche**, ivi incluse quelle consistenti nel rifacimento, potenziamento riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una **potenza complessiva superiore a 300 MW**, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete;
- ❖ **impianti solari fotovoltaici** collocati in modalità flottante;
- ❖ gli interventi che interessano territori appartenenti a **più Regioni**, qualora non si raggiunga l'intesa regionale;
- ❖ le **infrastrutture di rete di interesse strategico nazionale** connesse agli impianti FER.



# ANCORA SULL'AUTORIZZAZIONE UNICA

Con riferimento agli **interventi** soggetti ad **Autorizzazione Unica**, i termini di **inizio** e **fine lavori** sono stabiliti dal provvedimento di autorizzazione, ma non potranno complessivamente essere inferiori a **4** (quattro) **anni** totali.

Ora, però, il provvedimento di autorizzazione dovrà anche prevedere il termine per l'entrata in esercizio dell'impianto.

Si segnala che, ad ora, è prevista la facoltà di richiedere una proroga di tali termini solo per cause di forza maggiore, casistica piuttosto limitata rispetto all'attuale disciplina che ammette la concessione della proroga per il fatto non imputabile al proponente (che è concetto più ampio della forza maggiore).



# RACCORDO CON LE PROCEDURE DI VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Quanto alle **procedure ambientali**, l'art. 13 del Testo Unico FER disciplina il coordinamento con le procedure di valutazione ambientali di cui al D.lgs. 152/006 come anche recentemente modificate dal D.L. Ambiente.

Occorre innanzitutto rilevare in primis che i progetti di cui agli allegati A (interventi in attività libera) e B (interventi in regime di procedura abilitativa semplificata) **non** sono **sottoposti** a **procedure ambientali**.



Con riferimento alle procedure di **Screening VIA** e di **VIA**, si segnaliamo:

- ❖ le nuove soglie di (>) 30 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA statale e di ( $\geq$ ) 15 MW oltre la quale si applica Screening VIA regionale per impianti a terra installati su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento (Allegato II-bis, numero 1, lettera a-ter);
- ❖ la nuova soglia di (>) 25 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA statale per gli impianti a terra su aree idonee (resta a 10 MW, invece, la soglia per impianti a terra su aree non ricomprese tra quelle idonee);
- ❖ la nuova soglia di ( $\geq$ ) 12 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA regionale per gli impianti fotovoltaici e agrovoltaici su aree agricole compatibili e che permettano l'integrazione con l'attività agricola (da capire il significato di tali compatibilità e integrazione);
- ❖ la nuova soglia di ( $\geq$ ) 15 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA regionale per gli impianti su tetto;
- ❖ gli impianti fotovoltaici flottanti su specchi d'acqua di invasi realizzati da dighe sono soggetti a screening VIA se la potenza è pari o superiore a 10 MW (Allegato III, lettera c-quater).

**Articolo 13: non si comprende** la procedura da seguire in caso di agrivoltaico di potenza sopra i 25 MW ubicato in area idonea.

Per un verso, potrebbe applicarsi la verifica di assoggettabilità di competenza statale (comma 2, lettera b), nuova lettera a-bis)).

Per altro verso, potrebbe anche applicarsi la verifica di assoggettabilità di competenza regionale (comma 2, lettera d), nuova lettera d-bis)).

\*\*\* \*\*

Per gli impianti fotovoltaici in aree idonee ai sensi del Decreto 199/2021 e per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici che consentono la continuità delle attività agricole, la soglia di esenzione della VIA è pari a 12 MW. Nella **normativa previgente**, tale soglia coincideva anche con la soglia della PAS. Adesso invece, la soglia della PAS è pari a 10 MW. Si è creato un intervallo, tra i 10 e 12 MW, dove non si fa la VIA ma si va in Autorizzazione Unica. È un **controsenso** dal punto di vista della semplificazione perché si fa un **passo indietro** rispetto a quanto era previsto in precedenza. In questo senso mi aspetto che tante regioni possano intervenire portando la soglia della PAS almeno a 12 MW.



# SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il **sistema sanzionatorio** delineato nel Testo Unico sulle Rinnovabili, regolato dall'articolo 11, si configura come un elemento cardine per garantire la conformità normativa e promuovere una gestione responsabile degli impianti da fonti rinnovabili. Questo approccio riflette la volontà del legislatore di adottare misure proporzionate, volte non solo a reprimere le irregolarità, ma anche a incentivare comportamenti virtuosi e una pianificazione più sostenibile.

Le sanzioni amministrative si applicano a una vasta gamma di violazioni, tra cui la **realizzazione di impianti senza autorizzazione o in difformità rispetto alle prescrizioni stabilite**. Le **pene pecuniarie** variano in funzione della gravità dell'irregolarità e delle caratteristiche dell'impianto, tenendo conto della potenza nominale e dell'impatto ambientale del progetto. Questo approccio calibrato riflette l'intento del legislatore di garantire una proporzionalità tra l'entità della sanzione e la violazione commessa, evitando al contempo che comportamenti opportunistici possano minare l'efficacia del quadro normativo.

Il sistema sanzionatorio delineato dal Testo Unico FER, pur severo, rappresenta un **equilibrio tra deterrenza, trasparenza e responsabilizzazione** degli operatori e delle istituzioni, rafforzando la credibilità e l'efficacia della nuova disciplina normativa.

Di particolare rilevanza è la **repressione di pratiche elusive**, come il frazionamento artificioso della potenza degli impianti per sottrarli ai regimi autorizzativi più stringenti. Tale condotta, che compromette la trasparenza e la coerenza del sistema autorizzativo, è oggetto di sanzioni particolarmente severe, sottolineando l'importanza attribuita a una gestione uniforme e rigorosa delle autorizzazioni.

L'articolo 11 attribuisce, inoltre, ai **Comuni un ruolo centrale nella vigilanza e nell'applicazione delle sanzioni**, rafforzando il principio di sussidiarietà amministrativa. Le Amministrazioni non solo sono responsabili dell'accertamento delle violazioni, ma possono anche trattenere parte dei proventi derivanti dalle multe, destinandoli a interventi di riqualificazione ambientale e territoriale.

# ZONE DI ACCELERAZIONE


Il decreto introduce le cosiddette “**zone di accelerazione**”, aree geografiche individuate specificamente per velocizzare l’installazione di impianti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 190/2024.

Queste zone verranno mappate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) **entro maggio 2025** nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’art. 20 c.4 del d.lgs. n. 199/2021 e sulla base dei piani regionali definitivi attesi per il **21 febbraio 2026**. Infatti, alle Regioni e alle Province autonome sono attribuiti ampissimi margini di discrezionalità ai fini dell’individuazione delle citate aree idonee.

Le priorità includono:

- ❖ superfici artificiali ed edificate;
- ❖ aree industriali e siti di smaltimento;
- ❖ bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.

Per i progetti insistenti in una zona di accelerazione, se ascrivibili al regime di attività libera o a quello di PAS, **non occorre l’autorizzazione paesaggistica**; infatti, è sufficiente un parere, obbligatorio ma non vincolante.



# TESTO UNICO FER VS AREE IDONEE

Nella prassi, l'esercizio della richiamata discrezionalità sembrerebbe confluire nella definizione di aree idonee dal perimetro piuttosto circoscritto.

Ciò posto, la suddetta previsione in materia di zone di accelerazione finisce per restringere ulteriormente i confini delle zone da considerarsi particolarmente appropriate alla realizzazione di impianti FER.

Al contrario, sarebbe stato opportuno un intervento più rigoroso e puntuale nella definizione dei criteri volti a orientare l'attività di individuazione delle aree idonee concretamente demandata alle Regioni e alle Province autonome.



# CONTATTI – TEAM ENERGY RÖDL



Avvocato, Senior Associate

Rödl & Partner  
Piazza di Sant'Anastasia, 7  
00186 Rome  
T +39 06 96 70 1270  
F +39 06 32 23 394  
[rosa.ciamillo@roedl.com](mailto:rosa.ciamillo@roedl.com)



Avvocato, Associate

Rödl & Partner  
Piazza di Sant'Anastasia, 7  
00186 Rome  
T +39 06 96 70 1270  
F +39 06 32 23 394  
[luigi.pepe@roedl.com](mailto:luigi.pepe@roedl.com)